Il concetto di difesa legittima nell'ordinamento giuridico italiano.

Le brevi note che seguono non vogliono certo indurre timori di sorta e tantomeno suggerire tecniche di "autodifesa personale" praticabili nei limiti del lecito.

Il senso è quello di proporre un contributo di conoscenza specifica su fatti sociali che troppo spesso vengono nutriti ad arte per scopi raramente condivisibili.

Fatti di cronaca, certamente inquietanti, che richiamano l'attenzione sulla violenza espressa nella realtà sociale e che vedono come vittime donne e uomini "qualunque".

Val la pena, quindi, conoscere come il Legislatore abbia inteso prevedere e disciplinare la possibilità che un soggetto, in talune circostanze e a talune condizioni, sia legittimato, ossia abbia diritto, di esercitare la violenza.

La norma di Legge di riferimento è l'art. 52 del codice penale, che recita letteralmente "*Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa..omissis..".*

In sintesi e in altre parole si ammette, da parte del Legislatore, che un soggetto pregiudichi un diritto altrui, quello dell'autore dell'offesa ingiusta, per difendere un diritto proprio o di altri.

Ovviamente a certe e tassative condizioni.

In questo suo primo comma l'art. 52 codice penale ha previsto che un fatto umano illecito – ossia un'azione umana che abbia tutte le caratteristiche tipiche per essere considerato un reato – sia giustificato e quindi non punibile allorchè il soggetto in questione abbia agito per difendersi da un comportamento ingiusto - ossia un comportamento diretto a pregiudicare illecitamente un diritto "proprio o altrui" ove con tale ultimo termine si intende un "bene" giuridicamente rilevante- ed ove l'azione difensiva sia proporzionata all'azione offensiva. Vi è da dire che sino a pochi anni or sono, sino al 2006 per l'esattezza, il bene "*posto in pericolo*" era per lo più considerato coincidente con l'integrità fisica. Ad esempio era ritenuta sussistente la legittima difesa allorchè un soggetto avesse reagito con violenza ad un'aggressione fisica ingiustamente portatatagli e sempre che la reazione violenta fosse proporzionata all'aggressione, ossia che fra le due "violenze" espresse ci fosse una analoga intensità: come dire che non è legittimo rispondere ad uno schiaffo con una coltellata letale o anche solo con una feroce serie di pugni al volto dello schiaffeggiatore. Il requisito della proporzionalità, infatti, non è solo riferito, dal Legislatore, all'intensità fra l'azione offensiva e la reazione difensiva ma anche alla natura dei beni oggetto dell'offesa e della difesa. Per essere chiari si deve ritenere sproporzionata, e quindi illegittima, la condotta di colui che provoca una grave lesione fisica ad un soggetto "reo" di aver tentato di rubargli ...le caramelle. Come dicevo poc'anzi sebbene il Legislatore abbia inteso ampliare la categoria dei "diritti-beni posti in pericolo" oltre a quello dell'integrità fisica, e quindi anche ad altri beni materiali, non si deve ritenere che la difesa legittima sia estensibile senza limiti. Il concetto di proporzionalità fra offesa e difesa è e rimane, di fatto, ancorato alla necessità che vi sia analogia tra l'intensità delle azioni e la natura dei beni minacciati e pregiudicati dalla difesa. Altro non secondario requisito affinchè la reazione violenta sia ritenuta legittima, e quindi non punibile, è che il "pericolo dell'offesa ingiusta sia attuale". Ciò significa che la minaccia ingiusta al bene protetto deve essere concreta e attuale ossia è necessario che l'offesa sia reale, e non frutto di fantasie, e nell'atto di essere realizzata cosicchè la reazione violenta dell'aggredito, ossia del titolare del bene concretamente minacciato, non ha altra scelta di difesa che reagire con violenza. In punto è importante sottolineare che è considerata "altra scelta" anche la fuga. Ossia il titolare del bene minacciato deve preferire la fuga alla reazione violenta se in tal modo può evitare l'offesa al proprio bene e al contempo evitare la reazione violenta.

Il comma 2 dell'art. 52 del codice penale, infine, disciplina ed amplia il concetto di legittima difesa

laddove l'offesa ingiusta si consumi con violazione del domicilio giungendo ad autorizzare, per così dire, l'uso di armi legalmente detenute per difendere la propria integrità fisica e quelle dei propri conviventi o anche la proprietà custodite nel domicilio.
La previsione del secondo comma di questo articolo è certamente una notevole estensione dell'ambito di operatività della difesa legittima laddove l'uso di un'arma a scopo di difesa lascia intendere la gravità della lesione del bene-diritto dell'autore dell'offesa ancorchè essa sia ingiusta.
In punto, tuttavia, non è il caso di dilungarsi volendo, in questa sede limitare la conoscenza ai fatti delittuosi "da strada", certamente più frequenti.
E' utile, in conclusione, sottolineare che la disciplina della legittima difesa incontra, nella sua interpretazione giudiziaria, considerazioni assai differenziate ma tutte comunque orientate ad una cauta tolleranza.